

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Dott. Domenico Canosa Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. xxx/20 R.G.A.C. (cui è riunita la causa n. xxx/2021 RGNR)
promossa da

BANCA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. **OMISSIS**
e Avv. **OMISSIS**,

APPELLANTE

E

BANCA PROCURATRICE, in qualità di procuratrice della **CESSIONARIA**, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. **OMISSIS**,

APPELLANTE

Contro

STIPULANTE, rappresentata e difesa dall'Avv. **OMISSIS**,

APPELLANTE

per la riforma della sentenza n. xxx/2021, resa dal Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 7 luglio
2021.

All'udienza sostituita da note scritte depositate entro il 14 marzo 2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
come disposto con Provvedimento del Presidente di Sezione civile della Corte d'Appello di L'Aquila
del 13 febbraio 2023, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte e la Corte ha trattenuto la
causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 per comparse conclusionali e 20
per memorie di replica) con ordinanza del 17 marzo 2023.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. xxx/2021 pubblicata in data 7 luglio 2021, il Tribunale di Avezzano decideva in merito
a domanda avanzata da **STIPULANTE** nei confronti della **BANCA** e **CESSIONARIA**, cessionaria dei
crediti della prima, finalizzata a sentire dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG pattuito nel
contratto di prestito vitalizio ipotecario contratto dalla **STIPULANTE**, unitamente al proprio
CONIUGE, poi deceduto, in data 13 febbraio 2009.

Rilevava l'attrice che la clausola relativa al TAEG pattuito era in violazione dell'art. 117 comma 6 TUB,
non indicando la banca nel contratto l'effettivo costo del finanziamento sostenuto dalla parte finanziata
e pertanto ne chiedeva la dichiarazione di nullità con condanna della banca convenuta a tenere indenne
l'attrice dal pagamento del TAN pattuito nel finanziamento dichiarando applicabile per tutta la vita del
contratto il tasso sostitutivo pari al valore minimo del BOT previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a)
del TUB, ed in via subordinata accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120
TUB l'illegittimità degli interessi pattuiti nell'art. 9 lettera d) del contratto in esame.

Si costituivano le parti convenute, banca e cessionaria del credito, deducendo l'infondatezza della
domanda.

La causa veniva istruita con prove documentali e CTU, quindi trattenuta in decisione.

1) La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Avezzano, rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda attrice e per l'effetto, dichiarava la nullità della clausola relativa al TAEG pattuita nel contratto di prestito vitalizio, condannava le convenute in solido a tenere indenne l'attrice dal pagamento del TAN pattuito nel contratto di finanziamento e dichiarava applicabile il tasso sostitutivo pari al valore minimo dei tassi BOT ex art. 117 TUB rilevati nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, con rielaborazione del montante dovuto da parte attrice in caso di estinzione anticipata ammontante ad euro 377.656,82.

Dichiarava altresì la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di finanziamento e, per l'effetto, condannava le parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell'attrice, di tutti gli interessi già corrisposti, tenendo indenne la stessa attrice dal pagamento di qualsivoglia ulteriore interesse illegittimamente capitalizzato.

Poneva le spese di lite e di CTU a carico delle convenute.

2) Appello. Avverso la predetta sentenza proponevano appello la **BANCA** e la **BANCA PROCURATRICE**, quale procuratrice di **CESSIONARIA**, con atti di impugnazione che venivano riuniti nella presente causa per i motivi di seguito indicati.

Rilevavano gli appellanti l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto motivo di nullità la mancata inclusione di tutte le voci di costo nel TAEG, per violazione dell'art. 117 TUB e per violazione dell'art. 125 bis TUB, nel primo caso in quanto non era previsto come motivo di nullità la mancata inclusione nel TAEG o ISC di alcune voci di costo, avendo quest'ultimo solo funzione informativa, e nel secondo caso per essere l'art. 125 bis TUB entrato in vigore solo nel 2010 e per essere indirizzato al prestito al consumo entro gli euro 75.000,00.

Per gli stessi motivi ritenevano irrilevante lo scostamento tra TAEG contrattualizzato e quello applicato, rilevando semmai come ipotesi di responsabilità contrattuale o precontrattuale, non denunciata dagli attori di primo grado.

Quanto agli interessi anatocistici, osservavano gli appellanti come non vi fosse alcuna ipotesi di nullità ex art. 120 TUB e come peraltro con la normativa del 2015 n. 44 sul prestito vitalizio fosse prevista per legge la capitalizzazione annuale.

Venivano sollevate critiche alla determinazione della somma indicata dal CTU e fatta propria dal primo giudice a seguito delle rilevate nullità.

Si eccepiva inoltre, come già fatto in primo grado il difetto di legittimazione della **STIPULANTE**, quale erede del mutuatario **CONIUGE**, eccezione rigettata dal primo giudice per essere lei stessa mutuataria.

Rilevavano gli appellanti l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui aveva condannato la **BANCA** al pagamento in favore dell'erario ex art. 8 c.4 bis del D.Lvo 28/2010 per mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione, avendo invece la banca declinato l'invito per le argomentazioni specificate nella comparsa di risposta e nella comunicazione inviata all'organismo di mediazione.

Si chiedeva infine la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva **STIPULANTE** chiedendo il rigetto dell'appello. In sede di memoria di replica, prendendo atto della giurisprudenza sul TAEG che ne escludeva la nullità per mancata inclusione di voci di costo, chiedeva venisse interpretata e qualificata la domanda di primo grado come domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale o precontrattuale.

Con vittoria di spese.

3) Motivi della decisione. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.

Questa Corte osserva come già esposto in precedenti pronunce della stessa Corte d'Appello cui questo Collegio intende dare continuità e secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, come debba affermarsi che la esatta indicazione del TAEG o del ISC non è prevista a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 TUB.

Al riguardo la Suprema Corte ha più volte precisato come "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata

indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.lvo 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. Sent. n. 39169 del 9 dicembre 2021).

Da ultimo la Cassazione è nuovamente intervenuta sull'argomento precisando che: "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione, nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lvo n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima" (Cass. Ord. n. 4597 del 14 febbraio 2023).

La previsione specifica del TAEG o dell'ISC è prevista a pena di nullità unicamente nel caso di credito al consumo ai sensi dell'art. 125 bis TUB, ma il caso di specie non può essere considerato tale, trattandosi di prestito vitalizio per una somma di gran lunga superiore a quella prevista per il prestito al consumo (€ 75.000,00).

Peraltro l'art. 125 bis TUB è entrato in vigore nel 2010, in quanto inserito dall'art. 1 D. Lvo 13 agosto 2010 n. 141, quindi successivamente alla data di stipula del contratto in esame del 13 settembre 2009, al quale pertanto non è applicabile.

In conclusione dalla incompleta o erronea indicazione del TAEG non può derivare alcuna ipotesi di nullità di cui all'art. 117 TUB, non potendo farsi luogo al meccanismo di sostituzione dei tassi di interesse previsto da tale norma, ma può derivarne solo ipotesi di responsabilità contrattuale o precontrattuale.

Tuttavia una domanda di risarcimento per responsabilità della Banca per un tale comportamento non è stata avanzata dall'attore in primo grado, né può qualificarsi in tal senso la domanda esplicitamente rivolta alla nullità della clausola, risultando in senso contrario sussistente una inammissibile mutatio libelli.

Quanto alla eccepita nullità del prestito vitalizio per previsione di interessi anatocistici vietati per legge ai sensi dell'art. 120 TUB, questa Corte osserva come debba anche in tal caso darsi continuità all'orientamento già esposto dalla Corte d'Appello di L'Aquila in altre decisioni che si condividono sul punto e che escludono la sussistenza di alcuna nullità, per i motivi di seguito indicati.

Con la modifica dell'art. 120 comma 2 TUB, a partire da gennaio 2014 si è inteso introdurre il divieto di anatocismo, con l'intento di impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producessero ulteriori interessi.

Sul punto si è sviluppato un ampio dibattito circa l'immediata operatività di tale disposizione, in considerazione dell'inciso "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che (...)", il quale, ad avviso di diversi interpreti, ai fini della immediata efficacia/operatività della nuova formulazione del secondo comma dell'art. 120 tub, postulerebbe così la necessità di adozione di delibera ad opera del Cior, di contro mai intervenuta, fino all'adozione di quella del 3.08.2016, in attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 120 cit., nel diverso testo da ultimo risultante a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 49/2016, di conversione, con modificazione, del D.L. n. 18/2016.

In tal senso si è espressa la assolutamente maggioritaria giurisprudenza di merito, la quale ha osservato come la necessità di dare una specifica e preventiva regolamentazione dall'attività bancaria con riferimento al fenomeno dell'anatocismo in ogni suo aspetto, non può non determinare lo slittamento dell'entrata in vigore del predetto divieto fino al momento in cui il progressivo iter normativo delineato dal legislatore non sia giunto a conclusione, appunto, con l'adozione della Delibera CICR che preciserà le modalità, non meramente contabili, di concreta attuazione di un divieto, la cui ampiezza ed assolutezza non sembrano evincersi in modo netto e chiaro neppure dalla disposizione in commento (Trib. Rimini 17.02.2016; Trib. Cosenza 5.05.2016; Trib. Mantova 6.12.2016; Trib. Cuneo 14.07.2017). Più precisamente, anche a ritenere il novellato art. 120 TUB quale precetto di divieto assoluto dell'anatocismo, si deve ritenere che lo stesso, in difetto della delibera che il CICR avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, dovendosi, di contro, ritenere che, nelle more

della adottanda (e mai adottata) delibera del CICR, abbia continuato a dispiegare i propri effetti la delibera CICR 9.02.2000 in applicazione dell'art. 161, comma 5, TUB, norma dettata proprio per evitare lacune di disciplina nell'ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari, che, in ragione della sua complessità, richiede l'adozione di norme attuative ad opera di soggetti specializzati (il CICR e la Banca d'Italia) – cfr., in tal senso, Trib. Verona 21.06.2018; Tri. Pescara 23.08.2018 e Corte di Appello di Torino 20.03.2019.

Pertanto non sussiste alcun divieto assoluto dell'anatocismo, come indicato dall'appellata.

Pertanto, secondo lo spirito della precedente normativa, deve ricordarsi per inciso come la disciplina del prestito vitalizio è stata successivamente regolamentata dalla L. n. 44 del 2015, successiva e quindi inapplicabile al contratto in esame, che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi, qui richiamata solo a dimostrazione di come lo spirito del legislatore sia rimasto comunque contrario ad un divieto assoluto dell'anatocismo nel settore specifico.

In conclusione non risulta alcuna nullità delle clausole di prestito vitalizio in esame, né in relazione alla mancata o erronea inclusione di voci nel TAEG / ISC o nella mancata corrispondenza tra quello contrattualizzato e quello pattuito, né per previsione di capitalizzazione degli interessi, dovendosi sul punto accogliere l'appello proposto e rigettare la domanda di primo grado proposta da **STIPULANTE**, pienamente legittimata alla proposizione della stessa, avendo agito come mutuataria lei stessa, oltre al coniuge poi defunto.

Non risulta dimostrato pagamento di alcuna somma in esecuzione della sentenza impugnata, non dovendo pertanto farsi luogo a declaratorie di restituzione.

Quanto alla condanna della **BANCA** al versamento della somma di € 518,00 in favore dell'erario per mancata partecipazione al procedimento di mediazione, deve considerarsi che la comunicazione fatta dalla Banca alla controparte con l'esplicazione delle ragioni per le quali la pretesa della **STIPULANTE** era ritenuta del tutto priva di fondamento, deve ritenersi aver giustificato la mancata partecipazione alla mediazione, dimostrando come vi fosse alcuno spazio di trattativa tra le parti; conseguentemente la condanna suddetta appare ingiustificata secondo il giudizio di questa Corte e deve essere eliminata con riforma della sentenza anche sul punto.

L'appello proposto risulta quindi pienamente accolto, assorbito ogni altro motivo di impugnazione, con riforma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.

Le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico della parte appellata **STIPULANTE**.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **BANCA PROCURATRICE**, in qualità di procuratrice della **CESSIONARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. xxx/2021 resa dal Tribunale di Avezzano pubblicata il 7 luglio 2021, nei confronti di **STIPULANTE**, così provvede:

- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da **STIPULANTE**;
- Condanna **STIPULANTE** al rimborso delle spese di lite in favore degli appellanti, liquidate per ciascuno in euro 7.254,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge per il primo grado di giudizio, ed in € 6.946,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge, per il secondo grado di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU in capo a **STIPULANTE**.

Così deciso nella camera di consiglio tenuta in videoconferenza in data 20 luglio 2023 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.

Il Presidente est.
Dott. Barbara Del Bono